



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma

III Unità Operativa – Scuola secondaria di I e II grado

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma -

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n.297;
- VISTO** il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;
- VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l'O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle "Modalità e termini di presentazione delle istanze" per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;

- VISTA** la domanda del sig. RAPONI NIKO di inserimento nelle GPS per le classi B003 e B015 per la provincia di Roma con la quale il docente chiedeva ed otteneva di essere inserito nella fascia I° - fascia di pertinenza dei docenti abilitati – in virtù del dichiarato provvedimento giurisdizionale NRG 9532/2017 TAR LAZIO;
- VISTO** L'O.M. n. 60 del 10/07/2020 art.8, commi 7-8-9 e 10 nella parte in cui si stabilisce che *“In caso di esito negativo della verifica, il D.S. che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7 commi 8, 9 e 10 ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante”*;
- VISTA** la proposta di esclusione a firma del Dirigente Scolastico dell’IISS J. Von Neumann relativo al docente Raponi Niko;
- CONSIDERATO** il predetto provvedimento - Sentenza breve n. 207/2019 - ricorso n. 9532/2017 emesso dal TAR LAZIO in data 12.12.2017 e pubblicato l’8.1.2019, indicata dall’aspirante quale titolo di accesso alla I° fascia GPS – classi di concorso B003-B015 , **respingeva le istanze dei docenti ricorrenti tra i quali non vi è il nominativo del sig. RAPONI NIKO**;
- VISTO** altresì la diffida legale per conto del Sig. Raponi Niko nella quale si indicherebbe l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4592/2018 quale titolo di accesso alle GPS;
- CONSIDERATO** La suddetta ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sez. VI n. 4592/2018 del 20.9.2018 è stata emessa su ricorso n. 6711/2018 proposto da aspiranti docenti - tra cui il sig. Raponi - avente ad oggetto l’annullamento ovvero la riforma previa cautela della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 12 giugno 2018 n. 6482, con la quale era stato respinto il ricorso n. 4066/2018 R.G. proposto dal Raponi ed altri **per l’annullamento dei seguenti atti relativi al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente – DDG 85/2018 ed atti collegati - nulla disponendo in merito alle GPS**;
- VISTA** la predetta ordinanza 4592/2018 (ricorso 6711/2018) aveva accolto le istanze cautelari dei ricorrenti, **ai soli fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art.55 decimo comma c.p.a, all’esito del già proposto incidente di costituzionalità**, null’altro disponendo;
- RITENUTO** altresì, per mero tuziorismo, la successiva sentenza emessa dal Consiglio di Stato sez. VI n. 203/2021 del 15.10.2020 , pubblicata il 7.1.2021 – ricorso 6711/2018 - che rigettava l’appello proposto dai docenti ricorrenti tra cui il Raponi confermando la sentenza impugnata 6482/2018 Tar Lazio che , si ribadisce, riguarda la procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, nulla disponendo in merito alle nuove GPS;

- VISTO** l'art. 6 e 7 commi 8-9-10 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 , in particolare nella parte in cui si prevede l'esclusione dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, dell'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità ;
- VISTO** il predetto Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma;
- VISTO** l'art. 3 comma 6 lettera a) dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 nel quale si precisa che *“la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”*;
- RITENUTO** il docente RAPONI NIKO non è in possesso del predetto titolo abilitativo per le classi di concorso B003 – B015;
- TANTO** premesso

DISPONE

A rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma, l'esclusione del Sig. RAPONI NIKO (29.06.1996 – FR), codice fiscale : RPNNKI96H29I838A dalle GPS per le classi di concorso B003- B015.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

- *Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia;*
- *Al docente interessato;*
- *All'Albo on-line*